



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS

Presidenza Nazionale



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato numero
50 100 6706 - Rev. 01

CIRCOLARE N. 355
PROT <22536/2011 - 12 -7

Ai Consigli Regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

Alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

Ai Componenti il Collegio dei Probiviri dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

LORO SEDI

Questa circolare è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

Oggetto: Decreto Legge 6 dicembre 2011 (cosiddetto decreto salva Italia).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è già in vigore, il decreto legge contenente la manovra di finanza pubblica varato dal governo Monti.

Le norme di maggiore interesse ai nostri fini sono illustrate nel promemoria redatto dal dottor Locati, che si allega.

Particolare segnalazione merita l'articolo 5, che non a caso si intitola " Introduzione dell'ISEE per la concessione di esenzioni fiscali e benefici assistenziali"; naturalmente vigileremo affinché il decreto attuativo non incida sulla indennità di accompagnamento.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele



PRO MEMORIA

OGGETTO: Decreto-legge di finanza pubblica– Norme di interesse

Nell'ambito del decreto-legge recentemente emanato in materia di riequilibrio dei conti pubblici, e comunque in attesa della sua conversione in legge che potrebbe comportare modifiche ed integrazioni, si segnalano le disposizioni che possono interessare maggiormente l'attività associativa in generale.

Nell'ambito delle norme sulla detrazione delle spese collegati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici l'**art. 4, comma 1**, andando a modificare il testo unico delle imposte sui redditi, prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, per sostenere interventi finalizzati anche alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.

L'**art. 5** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le **modalità di determinazione dell'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. Ovviamente, a tale riguardo andrà verificato attentamente che tali provvedimenti non vadano a ledere i diritti acquisiti dalla persone disabili.

Nell'ambito delle numerose norme sul consolidamento dei conti pubblici, l'**art. 12**, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli **strumenti di pagamento**, prevede che per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme siano esentati in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo. Inoltre, per consentire alle singole persone di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, il Ministero dell'economia e delle finanze ha il compito di promuovere la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal medesimo articolo.

L'**art. 21** prevede la **soppressione dell'INPDAP** dalla data di entrata in vigore del decreto e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso. Le risorse strumentali, umane e finanziarie sono trasferite allo stesso INPS. Sarà opportuno, a



tale riguardo, verificare le posizioni dei dipendenti pubblici non vedenti attualmente in servizio, poiché non risulta chiaro se le normative di favore di settore sull'accesso alla pensione siano o meno conservate.

L'**art. 24** detta le disposizioni in materia di **trattamenti pensionistici**.

Si tratta di una materia nota che, in massima sintesi, si può riassumere.

In primo luogo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sarà calcolata solo secondo il **sistema contributivo**. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, potrà però conseguire il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e potrà chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Su tale punto, come già segnalato in presenza, diventa imperativo definire con chiarezza con il Ministero del Lavoro il problema del computo dell'anzianità figurativa dei lavoratori non vedenti che, non rientrando attualmente nel montante contributivo e, quindi non valendo per il trattamento finale, rischia di trasformarsi in un consistente danno economico per gli stessi lavoratori.

Dal prossimo anno i requisiti anagrafici per l'accesso alla **pensione di vecchiaia** per le lavoratrici dipendenti nel settore privato sono di 62 anni. Gli stessi saranno di 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per i lavoratori privati e in tutto il settore pubblico il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni.

Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita (già prevista dalla normativa vigente) che dall'anno 2021 porterà ad un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Dal 1° gennaio prossimo l'accesso alla **pensione anticipata** (di anzianità) ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui sopra sarà consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi saranno, poi, aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.

Risultano eliminate tutte le finestre di uscita che sono inglobate nei precedenti requisiti di accesso.

Sono anche previsti incentivi contributivi a proseguire l'attività lavorativa fino a 70 anni, così come sono previsti invece disincentivi se si va in pensione di anzianità prima dei limiti massimi di età. In tale ultimo caso la riduzione percentuale sarà pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

Inoltre, si ricorda che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sarà riconosciuta nella misura del 100 per cento esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo INPS.

Infine, all'art. 26 viene previsto che le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Roma, 6 dicembre 2011

Alessandro locati